



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6460 del 2019, proposto da Ilaria Angeli, Giorgio Ascione, Luca Capasso, Angelo Cavallaro, Alessandro Cerutti, Karim Chahdoura, Mario Chialastri, Cecilia Chillemi, Leila Colucci, Ettore Contorsi, Savino Corte, Ciro Cozzolino, Elisa Cozzone, Francesco Crotti, Giulio D'Arpa, Nicola De Feudis, Fabiana Dello Iacono, Salvatore Emanuele De Gregorio, Luca De Maio, Martina Di Ciano, Alessandro Di Fuccia, Antonina Drago, Antonino Francavilla, Simone Graziosi, Pietro Greco, Deborah Gugliotta, Francesca Mariapia Imerti, Anass Jerrari, Michele La Robinia, Michele Laforgia, Miriam Micaela Leotta, Maurizio Lombardo, Carmela Maruzzella, Dolores Morandini, Sabino Meccariello, Michele Palladino, Alessia Paparone, Gaetano Perretta Ruggiero, Andrea Petrone, Daniele Ponti, Michele Rao, Anna Romano, Luigi Spetrini, Claudio Tarantino, Antonino Termine, Marco Tomassini, Emilio Tornabene, Federico Virgilio Sal Vitale, Erika Vivace, Michelangelo Xerra, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli, Stefano Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma,

via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cristiana Chillemi non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato; del decreto con cui si è disposta la convocazione agli accertamenti; del decreto recante le norme per l'individuazione dei limiti di età; del DPR 335/1982; anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, c. 2bis del D.L. 14.12.18 n. 135; dell'art. 1 co. 1 lett. e del D.L. 135/18 convertito dalla L. 12/19 e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad ottenere lo scorrimento della graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

VISTO il decreto monocratico n. 3214/2019 del 31 maggio 2019, con cui l'istanza cautelare d'urgenza è stata accolta;

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse;

RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda";

RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO